

N. 6671 DI REP.

N. 1560 DI RACC.

===== VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18.15 (diciotto e quindici) =====

===== 29 giugno 2017 =====

In Milano, Corso Venezia n. 40. =====

Avanti a me FRANCESCA BASSINO notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente: == - VIGANOTTI ALLEGRA PAOLA, nata a Torino il 4 maggio 1972, residente a Monza, Via Dante Alighieri n. 8, codice fiscale VGN LGR 72E44 L219C. =====

Parte della cui identità personale io notaio sono certo, che in qualità di Presidente del comitato dell'associazione denominata: =====

===== "VITAL ITALY" =====

== organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) == con sede in Monza, Via Tommaso Grossi n. 6, codice fiscale 94621150153 (costituita con atto in data 3 marzo 2011 n. 422/216 di mio repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 11 marzo 2011 al n. 10399, Serie 1T) =====

e a tal fine =====

===== premette ===== che è stata indetta per oggi l'assemblea della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====

1) Assunzione di una nuova denominazione. =====

2) Deliberazioni inerenti e conseguenti. =====

===== Ciò premesso =====

VIGANOTTI ALLEGRA PAOLA mi richiede di far constare con il presente atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti deliberazioni. =====

Io notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue: =====

assume la presidenza, nell'indicata qualità, VIGANOTTI ALLEGRA PAOLA che, con il consenso dell'Assemblea, chiama me notaio a redigere il verbale. =====

Dopodichè il presidente dichiara e accerta: =====

- che è presente ella stessa nella sua qualità Presidente del Comitato dell'Associazione; =====

- che dei componenti il Comitato è presente DOSSI ANNA, mentre ha giustificato la propria assenza GIRONI FEDERICA; ==

- che sono presenti i soci VIGANOTTI ALLEGRA PAOLA, DOSSI ANNA e KATIA AMBROSINI in proprio, mentre l'altro socio GIRONI FEDERICA ha rilasciato delega a KATIA AMBROSINI. =====

Il presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e che pertanto la presente assemblea è validamente costituita. =====

Il presidente passa alla trattazione degli argomenti

Registrato a Milano 1
in data 05/07/2017
al n. 22858
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

all'ordine del giorno ed espone i motivi per i quali si rende opportuno assumere la nuova denominazione sociale di "SKYCHILDREN". ======
Dopo esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità ======
===== delibera: ======
1) di assumere la nuova denominazione di ======
"SKYCHILDREN" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) e di modificare conseguentemente l'art. 1 del vigente statuto sociale come segue: ======
"Art. 1 - Costituzione ======
E' costituita l'associazione denominata ======
===== "SKYCHILDREN" ======
== organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ==
===== di seguito detta associazione." ======
Fermo ed invariato il resto dell'articolo. ======
2) Viene dato atto che a seguito della deliberazione di cui sopra si allega al presente verbale sotto la lettera "A", lo statuto modificato esclusivamente all'articolo 1 come sopra indicato su espressa richiesta del presidente. ======
Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 18.25 (diciotto e venticinque). ======
Di quest'atto ho dato lettura alla parte, che a mia richiesta lo dichiara conforme alla sua volontà, lo approva e lo sottoscrive alle ore 18.25 (diciotto e venticinque) omessa la lettura di quanto allegato per volontà della parte e con il mio consenso. ======
Consta di un foglio scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me e occupa tre intere pagine e la quarta sin qui. ======
F.to ALLEGRA PAOLA VIGANOTTI ======
F.to FRANCESCA BASSINO ======

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 6671/1560

S T A T U T O

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'associazione denominata
"SKYCHILDREN"
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)
di seguito detta associazione.

L'associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 5 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, s.m.i.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Monza, Via Tommaso Grossi n. 6.

Il Comitato può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città.

L'associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Art. 3 - Durata

La durata della presente associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art. 4 - Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'Associazione è la promozione e protezione dei diritti dei minori - secondo la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia - in Italia ed in ogni parte del mondo.

L'Associazione opera in particolare nel settore della cooperazione in favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, dell'assistenza sociale, pedagogica e socio-sanitaria, come di ogni altra forma di assistenza e soccorso ai bambini che vivono in condizioni disagiate o di emergenza, ma non in stato di abbandono.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione attrezzature, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, strutture e terzi in genere, sostenere l'attività di enti ad essa collegati o aventi le medesime finalità e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 5 - Attività

L'Associazione svolge ogni attività utile per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, ed in particolare:

- intraprende qualsiasi operazione in Italia ed all'estero che di volta in volta sia ritenuta necessaria a tale fine;
- promuove la raccolta di contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;
- negozia, conclude e da esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguitire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 6 - Soci

Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

Spetta al Comitato deliberare sull'ammissione dei soci con voto unanime.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Aderenti.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'organizzazione.

Il presente statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell'organizzazione.

Il numero di soci è illimitato.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Art. 7 - Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
- di votare direttamente o per delega alle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto/dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'istituzione;
- di svolgere il lavoro preventivamente concordato;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto;
- a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

Art. 8 - La perdita della qualifica di socio

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa per due anni;
- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- per indegnità deliberata dal Comitato;
- per esclusione per morosità del socio nel pagamento delle quota associativa annuale;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate.

Art. 9 - Le risorse economiche

Il patrimonio è formato:

- a) dal patrimonio iniziale;

- b) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi erogati da enti pubblici per l'espletamento di attività di rilevante interesse sociale e per questo meritevoli di tutela e contribuzioni;
- d) dagli avanzi di gestione derivanti dalle attività istituzionali;
- e) da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche;
- f) da quote di imposte o tasse che per legge siano destinabili a sostegno del volontariato e delle organizzazioni di utilità sociale;
- g) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- h) da beni mobili e immobili divenuti di proprietà dell'Associazione;
- i) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio.

È fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi.

Art. 10 - Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il comitato;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.

Art. 11 - Assemblea

L'Assemblea è organo deliberante e sovrano dell'Associazione.

Di essa fanno parte tutti gli associati dei quali essa rappresenta l'universalità.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega.

L'Assemblea è convocata dal Comitato mediante avviso scritto, inviato a ciascun associato con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'assemblea sarà sottoscritto dal Presidente del Comitato da altra persona delegata dall'organo di amministrazione e in nome del medesimo.

L'Assemblea può essere convocata in ogni luogo, sia in Italia che all'estero e può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, ovvero da terzi che non siano membri del Comitato o membri del

Collegio Sindacale o dipendenti dell'Associazione. Tuttavia nessuno può rappresentare più di un associato.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti in proprio o per delega almeno la metà dei soci e le delibere sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega e delibera sempre a maggioranza semplice.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto, o per lo scioglimento dell'Associazione, sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea dei soci elegge il Presidente ad ogni seduta.

L'Assemblea si raduna almeno una volta all'anno.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio;
- all'ammissione ed esclusione dei soci;
- alla nomina del Comitato;
- alla nomina del Collegio Sindacale;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto;
- all'approvazione del piano strategico pluriennale;
- ad ogni altro argomento che il Comitato intenda sottoporre.

L'Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta di almeno il 10% (dieci per cento) degli associati, che devono comunicare per iscritto le ragioni della convocazione.

L'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che il Presidente ed il segretario dell'assemblea si trovino nel luogo ove l'assemblea stessa era convocata;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e video collegati dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 12 - Comitato

L'assemblea elegge il comitato che è composto da tre membri.

Una volta ogni sei mesi il comitato deve riunirsi.

Il Presidente convoca le riunioni almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax) contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In questo caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui all'articolo 10 alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.

Il comitato è regolarmente costituito:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti;
- in seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il comitato ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;
- assumere il personale;
- nominare il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente convoca l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. La convocazione del Consiglio Direttivo può altresì essere effettuata dal Vice presidente o da un terzo dei suoi componenti.

Art. 14 - Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è:

- costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti;
- ed è eletto dall'assemblea.
- Il collegio elegge al suo interno il presidente.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Esso agisce:

- di propria iniziativa;
- su richiesta di uno degli organi;
- oppure su segnalazione anche di un solo socio comunicata per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 15 - Durata delle cariche

Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quatriennio decadono allo scadere del quatriennio medesimo.

Art. 16 - Quota sociale

L'assemblea provvede a stabilire la quota associativa a carico dei soci.

La quota associativa:

- è annuale;
- non è frazionabile;
- non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione.

Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 17 - Bilancio o rendiconto

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Comitato entro il 30 aprile di ogni anno. Il Presidente del Comitato provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo che dovrà avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 20 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

F.to ALLEGRA PAOLA VIGANOTTI

F.to FRANCESCA BASSINO

